

TI_GERICHTE 15.2001.56 vom 4. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.56

FR: TI_GERICHTE 15.2001.56 du 4 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.56 del 4 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

I ricorsi 4 dicembre 2000 e 8 gennaio 2001 di _____ sono tutti diretti contro l'operato dell'UE di _____ nell'ambito di procedure parallele promosse dagli stessi creditori. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti, pongono la stessa questione di diritto e sono motivati allo stesso modo. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.8, 15.2001.9, 15.2001.56 e 15.2001.57. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Flavio Cometta , Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s.).

E. 1.1

Di conseguenza, _____ non è tenuta a dare informazioni all'Ufficio di esecuzione di _____ sull'esito del "pignoramento provvisorio" n. _____ del 24 novembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l'importo pignorato, le sentenze 21 ottobre e 7 dicembre 1999 della _____, _____, di _____ pronunciate contro _____ 2. Il ricorso 4 dicembre 2000 di _____ di cui all'inc. 15.2001.57 (ex 15.2000.184), in quanto ricevibile, è accolto.

E. 2

Per costante giurisprudenza, il ricorso ex art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un errato comportamento (Cometta , op. cit., n. 2.4 ad art. 7, p. 115-116, con rif.).

E. 2.1

Di conseguenza, _____ non è tenuta a dare informazioni all'Ufficio di esecuzione di _____ sull'esito del "pignoramento provvisorio" n. _____ del 24 novembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l'importo pignorato, le sentenze 10 dicembre 1998 e 17 marzo 1999 della _____, _____, di _____ pronunciate contro l'avv. _____, _____ 3. Il ricorso 8 gennaio 2001 di _____ di cui all'inc. 15.2001.8 è accolto.

E. 2.2

L'UE di _____ non ha invece rinunciato ad esigere che la ricorrente fornisca immediatamente informazioni sull'esito del "pignoramento provvisorio". I ricorsi in esame, in questa misura, non sono pertanto privi di oggetto. Questo vale anche per le decisioni relative all'estensione dei "pignoramenti provvisori" (inc. 15.2001.8/9), seppure esse non esigono esplicitamente un'informazione immediata sui beni bloccati. Dati i dubbi sulla portata del "pignoramento provvisorio" ordinato dal Pretore nonché l'assenza di indicazioni sulla questione in esame nei decreti pretorili, vi è infatti un interesse pratico per la banca ad ottenere una decisione univoca sull'estensione dei propri doveri.

E. 3

Questa Camera esamina d'ufficio la propria competenza (art. 4 LPamm per rinvio dell'art. 5 cpv. 1 LPR). Con la predetta sentenza 28 febbraio 2001, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale ha statuito la competenza di questa Camera per esaminare l'esecuzione da parte dell'UE di _____ del "pignoramento provvisorio" ordinato dal Pretore.

E. 3.1

Di conseguenza, _____. non è tenuta a dare informazioni all'Ufficio di esecuzione di _____ sull'esito del completamento di "pignoramento provvisorio" n. _____ del 2 gennaio 2001 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l'importo supplementare pignorato, le sentenze 21 ottobre e 7 dicembre 1999 della _____, _____, di _____ pronunciate contro _____, _____. 4. Il ricorso 8 gennaio 2001 di _____ di cui all'inc. 15.2001.9 è accolto.

E. 4

L'autorità superiore sembra quindi ritenere che, malgrado il testo chiaro dell'art. 513b cpv. 2 CPC, il Pretore adito da una richiesta di exequatur senza preventiva esecuzione LEF possa, nell'ambito di una procedura retta dal diritto cantonale, ordinare provvedimenti cautelari ex art. 39 CL fondati, con i necessari adattamenti richiesti da quest'ultima norma, su misure regolate dal diritto esecutivo federale. Infatti, non si spiega altrimenti la competenza riconosciuta a questa Camera (in particolare essa non sarebbe data se il Pretore, ciò che non è il caso nella fattispecie [cfr. cons. 4a dei decreti 23 novembre 2000]), avesse applicato il diritto federale quale diritto suppletorio in base all'art. 513b CPC). Tuttavia, la disposizione dell'art. 513b cpv. 2 CPC non viene – purtroppo – esplicitamente dichiarata contraria al diritto federale o/e internazionale. Anzi, lasciando nuovamente aperta (cfr. cons. 3c, p. 5) la questione dell'ammissibilità di misure provvisorie cantonali per garantire pretese pecuniarie nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano, malgrado la critica di Yves Donzallaz (L'application de l'art. 39 CB/CL en Suisse: le Tribunal fédéral ne descend pas dans l'arène [ATF 126 III 438], in: SJZ 2001, 49 ss.), il Tribunale federale pare ritenere possibile la coesistenza di misure esecutive di diversi tipo e fondamento, ciò che potrebbe comportare l'incongrua conseguenza dello sviluppo di pratiche divergenti all'interno dello stesso cantone.

E. 4.1

Di conseguenza, _____. non è tenuta a dare informazioni all'Ufficio di esecuzione di _____ sull'esito del completamento di "pignoramento provvisorio" n. _____ del 28 dicembre 2000 fino a quando non sarà cresciuta in giudicato una sentenza dichiarante esecutive in Svizzera, per l'importo supplementare pignorato, le sentenze 10 dicembre 1998

e 17 marzo 1999 della _____, _____, di _____ pronunciate contro l'avv. _____, _____. 5. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 6. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 5

Sul tipo di provvedimenti conservativi ex art. 39 CL ammissibili, il Tribunale federale (cfr. cons. 3c, p. 5-6) ribadisce che nessuno degli istituti previsti dalla LEF può essere ripreso senza adattamenti, riferendosi alla sentenza pubblicata in DTF 126 III 438, cons. 4. Una certa preferenza dell'autorità superiore a favore della misura del sequestro sembra poter essere dedotta dal fatto che essa ritiene, malgrado la terminologia usata dal Pretore, che la posizione dell'ufficio incaricato di eseguire il provvedimento ordinato dal Pretore sia "assimilabile a quella che gli compete nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF". In particolare, la questione relativa al momento in cui sorge l'obbligo d'informazione della banca, terza detentrica dei beni pignorati, sembra dover essere risolta come in materia di sequestro (cfr. cons. 3c i.f., p. 7, che rinvia a DTF 125 III 391).

E. 5.1

Senza dirlo esplicitamente, il Tribunale federale sembra quindi ritenere, alla stregua di Yves Donzallaz (La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 4188 ss.; SJZ 2001, 49), che, quale misura esecutiva di diritto federale, solo un sequestro sui generis sia compatibile con l'art. 39 CL. Non sono tuttavia indicate quali sono le modifiche indispensabili per ossequiare il diritto convenzionale, in particolare se per rispettare il cosiddetto "effet utile" della Convenzione di Lugano, come lo sostiene Donzallaz (op. cit., n. 4120 ss.; SJZ 2001, 50), la misura conforme all'art. 39 CB/CL presuppone una richiesta che non deve essere motivata quo all'urgenza, costituisce un diritto incondizionato che non deve essere reso verosimile né convalidato e nemmeno sottoposto alla prestazione di una garanzia, e deve rispettare l'effetto sorpresa senza giungere ad una decisione definitiva.

E. 5.2

Come già ricordato, il Tribunale federale non pare ritenere che l'art. 39 CL imponga una deroga alla regola posta dalla giurisprudenza federale secondo la quale le banche non sono obbligate ad informare l'ufficio sui beni sequestrati prima della fine della procedura di opposizione al sequestro (cfr. DTF 125 III 391). A dire il vero, tale giurisprudenza non è direttamente applicabile, in quanto non vi è spazio nel sistema della Convenzione di Lugano per una procedura di opposizione al sequestro del tipo di quella prevista all'art. 278 LEF. Infatti, la decisione che accorda l'esecuzione implica già in sé l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione (art. 39 cpv. 2 CL), senza che sia necessario rendere verosimili l'esistenza del credito, la causa del sequestro e l'appartenenza al debitore dei beni sequestrati, come invece richiesto dall'art. 272 cpv. 1 LEF (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 4123-4124 e 4128, con rif.; cfr. però, quanto all'ultima condizione citata: n. 4149). Una procedura di riesame di questi presupposti, del tipo di quella prevista all'art. 278 LEF, è quindi ovviamente inutile. D'altra parte, l'art. 36 cpv. 1 CL prevede esplicitamente ed imperativamente un ricorso (e non un riesame) contro la decisione sull'exequatur, il quale è pure considerato come l'unico rimedio a disposizione per contestare la decisione che ordina un provvedimento conservativo (cfr. Donzallaz, op. cit., n. 4151 ss., con rif., nonché n. 4155 i.f. e 4156; Jan Kropholler, Europäisches

Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVÜ und Lugano-Übereinkommen, 6. ed., Heidelberg 1998, n. 4 cpv. 2 ad art. 39).

E. 5.3

Ci si può però chiedere, come lo sostiene la ricorrente, se la giurisprudenza federale sul dovere d'informazione delle banche in materia di sequestro sia da applicare per analogia, nel senso che le banche non sarebbero tenute ad informare l'ufficio di esecuzione sull'esito del sequestro prima della crescita in giudicato della sentenza di exequatur, ossia solo dopo la scadenza del termine di ricorso (in casu di un mese) fissato all'art. 36 CL, rispettivamente una volta cresciuta in giudicato la decisione su ricorso. a) Trattandosi di una questione esecutiva, in quanto relativa al modo di attuare l'ordine cautelativo del Pretore, la competenza di questa Camera appare data. Va risolta in base al diritto nazionale, e meglio, in casu, in base al diritto esecutivo federale (applicabilità degli art. 91 cpv. 4 e 275 LEF), visto il principio incontestato secondo il quale le misure destinate ad assicurare l'efficacia della decisione di exequatur sono questioni di diritto interno dello Stato richiesto (cfr. DTF 126 III 438, cons. 3, con rif.; Donzallaz, SJZ 2001, 50). b) Dal punto di vista del dovere di informazione delle banche, il provvedimento ordinato dal Pretore appare più simile ad un sequestro stricto sensu che ad un autentico pignoramento provvisorio. aa) Infatti, come il sequestro, il decreto pretorile sul quale si fonda il provvedimento impugnato è stato emanato nell'ambito di una procedura unilaterale destinata a provocare un effetto di sorpresa, quindi senza che i debitori siano stati sentiti, mentre il pignoramento provvisorio giusta l'art. 83 cpv. 1 LEF viene eseguito sulla base di una decisione (rigetto provvisorio dell'esecuzione ex art. 82 LEF) resa in una procedura contraddittoria. Orbene, il carattere unilaterale della procedura di sequestro è appunto uno degli argomenti invocato dal Tribunale federale per riportare il dovere d'informazione delle banche alla fine della procedura di opposizione (cfr. DTF 125 III 396 cons. 2d cc). Questo motivo acquisisce del resto particolare rilevanza nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, il creditore si fonda su una sentenza contumaciale. bb) D'altra parte, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 III 36 ss., con rif.), il precedente non può chiedere un pignoramento provvisorio producendo una decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione giusta l'art. 82 LEF, emanata dal giudice di prima istanza e non cresciuta in giudicato, e nemmeno in forza di una sentenza di primo grado che concede il rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 80 LEF. Il decreto pretorile sull'exequatur, non cresciuto in giudicato, non appare quindi tale da poter giustificare un vero pignoramento provvisorio, fondante un dovere immediato di informazione da parte dei terzi (cfr. art. 91 cpv. 4 LEF). Certo, la giurisprudenza federale è criticata in dottrina (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 85 ss. ad art. 84; nota in JdT 1998 II 57 ss.; Charles Jaques, Le "rang" des créances dans l'exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions), tesi Losanna 1999, nota 5 ad n. 1197; cfr. già: Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 3. ed., Zurigo 1911, n. 2 ad art. 83). Viene segnatamente rimproverato al Tribunale federale di non essersi accorto che il Consiglio federale, probabilmente per inavvertenza, non ha ripreso nel progetto di LEF definitivo del 7 dicembre 1888, un articolo 108 adottato dall'Assemblea federale il 29 giugno 1888, che permetteva all'escutente in possesso di una sentenza esecutiva, una transazione o un riconoscimento di debito giudiziari, quindi ad un titolo di rigetto definitivo (cfr. art. 80 LEF), di chiedere il pignoramento provvisorio nonostante l'opposizione dell'escusso (il testo di questa disposizione era il seguente: " 1 Le créancier qui fonde sa prétention sur un jugement exécutoire, une transaction ou une reconnaissance de dette

passées en justice peut exiger qu'il soit procédé provisoirement à la saisie, nonobstant opposition, à moins que le débiteur ne fournisse, en mains du préposé, des sûretés équivalentes. – 2 En cas d'opposition, la vente des objets saisis est suspendue et n'intervient qu'après que le juge compétent a prononcé la mainlevée de l'opposition. Lorsque le débiteur en fait la demande, le préposé assigne au saisissant un bref délai pour demander la mainlevée de l'opposition; si ce délai n'est pas observé ou si le juge admet l'opposition comme fondée, la saisie tombe et les sûretés qui auraient été fournies sont restituées", cfr. Gilliéron , op. cit., n. 70 ad art. 30a). Siffatta norma permetteva quindi addirittura all'escutente in possesso di un titolo di rigetto definitivo di chiedere provvedimenti cautelari (pignoramento provvisorio o inventario cautelare) già con la domanda di esecuzione, un'eventuale opposizione dell'escusso avendo per effetto la sospensione della realizzazione dei diritti patrimoniali pignorati fino all'emanazione della sentenza sull'istanza di rigetto definitivo. Ristabilendo tale norma per via giurisprudenziale, si eliminerebbe l'inutile duplice della procedura cantonale separata di exequatur per le pretese pecuniarie, e verrebbero parificate le decisioni estere sottoposte alla Convenzione di Lugano con le decisioni indigene. Il dovere d'informazione immediato dei terzi ex art. 91 cpv. 4 LEF che sarebbe una delle conseguenze di siffatta tesi potrebbe essere giustificato, rispetto alle norme vigenti in materia di sequestro (DTF 125 III 391 ss.), dal fatto che nell'ipotesi dell'exequatur l'escutente, risp. il creditore, è comunque in possesso di una sentenza che attesta il diritto che fa valere. Il rifiuto del legislatore, nell'ambito della revisione della LEF entrata in vigore nel 1997, di adottare una delle proposte del gruppo di esperti incaricati di esaminare la necessità di adattare il progetto di revisione della LEF alla CL (cfr. Rep . 1992, p. 169 ss. ad 2.3., risp. 2.4, e p. 200), tendente all'introduzione di una nuova causa di sequestro, risp., per una minoranza dei periti, di una nuova specie di pignoramento provvisorio, a favore dei creditori in possesso di un titolo dichiarato esecutivo in prima istanza, sembra tuttavia aver consolidato la giurisprudenza attuale del Tribunale federale nonché un uso ora più che centenario. cc) Infine, va sottolineato come il riporto dell'obbligo d'informazione delle banche dopo la crescita in giudicato del decreto concedente l'exequatur non appare contrario alla ratio legis dell'art. 39 CL, poiché la notifica del decreto pretorile alla banca ha comunque per effetto di imporle il blocco effettivo –sebbene provvisorio – degli averi del debitore, con la comminatoria di essere tenuta responsabile per il danno conseguente all'inosservanza della diffida (cfr. DTF 125 III 397, cons. 2e). Un'esecuzione effettiva e definitiva della sentenza da delibare non può d'altronde intervenire prima della fine della procedura di exequatur (cfr. Donzallaz , op. cit., n. 4142).

E. 6

I ricorsi, in quanto ricevibili, sono quindi da accogliere. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

E. 7

Intimazione a: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.